

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 26/06/1998 n. 6313
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.4.1

Il principio secondo il quale l'autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione dei mezzi e nell'esecuzione dell'appalto ne comporta la responsabilità esclusiva per i danni cagionati a terzi non può essere esteso al sindacato di validità degli atti con i quali l'Amministrazione appaltante, previa emanazione del decreto di occupazione d'urgenza di un suolo, lo abbia immesso nel possesso dell'immobile per l'esecuzione dell'opera pubblica, tutte le volte in cui il terzo danneggiato non abbia esperito alcuna azione giudiziaria contro il decreto assertivamente illegittimo, e l'appaltatore abbia, sua sponte, inizialmente sospeso i lavori - salvo poi a riprenderli in epoca successiva - a fronte delle informali rimostranze del danneggiato.